



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale
ROMA

Il Procuratore

N. 1637 /2025 Prot. Gab. CIRC. N. 10

Roma, - 9 GIU 2025

Ai Signori Magistrati
Ufficio

OGGETTO: Linee guida in materia di sequestri di telefoni e altri strumenti informatici.

La materia del sequestro di apparecchi telefonici ovvero di altri strumenti informatici è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi della Corte di Cassazione.

In particolare, è stato affermato che:

“nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, 3 indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere di acquisizione dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefono cellulare, impone l'obbligo di una motivazione rigorosa che dia conto innanzitutto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per le indagini in corso la integrale verifica dell'intera massa dei dati conservati nell'archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove tale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i dati rilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare.”

Nella stessa decisione si è anche affermato che:

“Le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023, hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario. In particolare, è stato affermato che la garanzia di cui all'art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento "storico", cui può attribuirsi un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio. Per effetto di tali considerazioni, anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall'art. 15 Cost., ma richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico, analogamente a quanto previsto per l'invio della corrispondenza postale dall'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., fermo quanto disposto dall'art. 353 cod. proc. pen. sull'apertura dei plichi o di corrispondenza con l'autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l'assicurazione di elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo.” (Sez. VI, n.1286 del 20/11/2024)

Ancora, in altra pronuncia, la Corte ha statuito che:

“In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.” (Sez. VI n.17312 del 15/2/2024)

Particolarmente dettagliata è poi la pronuncia della sez. 6 n.34265 del 22/9/2020, resa in un caso di sequestro di apparati telefonici nei confronti di un terzo estraneo al reato, ma che contiene anche indicazioni di carattere generale.

In particolare, si legge nella richiamata pronuncia:

“Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile

in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013). Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità.....

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto - potenzialmente - rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema.....

In tanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare.....

Ne deriva che, restituito il contenitore, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro. L'avvenuta selezione delle res pertinenti impone la restituzione della copia integrale il cui trattenimento realizzerebbe, diversamente, una elusione ed uno svuotamento della portata dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. che legittima il sequestro probatorio solo delle cose "necessarie" per l'accertamento dei fatti.

Ne consegue che il Pubblico Ministero: a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto." (sez. 6 n.34265 del 22/9/2020)

Da ultimo, in una recente pronuncia in sede di legittimità, si è ritenuto che:

“Si deve, quindi, concludere nel senso che l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - devono essere terzi rispetto all'organo che richiede l'accesso. Ne consegue che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico

ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia...”
(Cass., Sez. VI, 1/04/2025 n. 13585)

Peraltro, va segnalato che un orientamento diverso è stato espresso in più pronunce della Corte, le quali hanno statuito che:

“... quanto, poi, alla necessità della convalida da parte del giudice alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia Europea citata in ricorso (Grande Camera, 4 ottobre 2024, Causa C-548/21), è il caso di precisare che tale pronuncia ha concluso che "non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa: definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente". Ente amministrativo autonomo certamente individuabile, quanto all'ordinamento italiano, nella figura del Pubblico Ministero, quale autorità giudiziaria che nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche procede alle indagini secondo le specifiche regole dettate dal legislatore idonee a garantire anche i diritti dell'indagato.” (Cass. V, 8376/2025)

In presenza di differenti orientamenti da parte della Corte di Cassazione, che rinviano ad altrettante pronunce della giurisprudenza unionale pronunciatasi nell'ambito di distinte direttive, e in mancanza di una disciplina specifica della materia non sembra possibile introdurre in via interpretativa una preventiva autorizzazione del giudice nel procedimento di acquisizione del contenuto di dispositivi elettronici.

I temi coinvolti dalle citate sentenze di legittimità sono stati oggetto di dibattito all'interno dell'Ufficio anche nel corso di un incontro organizzato dal responsabile dell'Ufficio Studi.

All'esito di tale discussione si ritiene opportuno, raccogliendo gli spunti emersi nel dibattito, fissare alcune linee di direzione, in modo da adeguare l'azione dell'ufficio ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla ricerca di un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte ad indagini e, a maggior ragione, dei terzi non sottoposti ad indagini.

In assenza di specifiche disposizioni in materia nel codice di procedura penale (sono in discussione in Parlamento diversi disegni di legge al riguardo), si ritiene corretto fare riferimento, per la evidente analogia di situazioni, alle disposizioni dettate a tutela delle garanzie di riservatezza degli indagati e delle altre persone coinvolte, in materia di intercettazioni di conversazioni.

Si ritiene pertanto di indicare come indirizzo dell'Ufficio le seguenti linee-guida:

- a) Si ritiene, allo stato, di dover aderire all'orientamento di legittimità secondo cui il provvedimento di sequestro di dispositivi informatici e la relativa analisi possono essere disposti dal pubblico ministero senza una preventiva autorizzazione del giudice.
- b) Nei casi in cui il pubblico ministero disponga il sequestro di un dispositivo elettronico ovvero disponga una perquisizione finalizzata al sequestro di dispositivi elettronici, nel relativo decreto dovrà indicare sempre con adeguata motivazione quali siano le cose da ricercare all'interno dei dispositivi informatici, quale sia il nesso pertinenziale tra le cose da ricercare

e i fatti oggetto di indagine, indicando altresì i criteri da utilizzare per la ricerca del materiale rilevante all'interno del dispositivo, al fine di assicurare adeguatezza e proporzionalità del provvedimento. Va ricordato infatti che si tratta di provvedimenti soggetti ad impugnazione davanti al Tribunale del Riesame ed alla Corte di Cassazione, anche per vizi di motivazione. L'ampiezza dei criteri e delle modalità di ricerca dipenderà dal tipo di reato e dalla direzione dell'indagine. Ad esempio, in una indagine per stalking assumono precipuo rilievo i messaggi inviati dall'indagato alla persona offesa, mentre in una indagine per omicidio volontario per il quale siano ignoti gli autori e il movente, l'analisi degli apparati telefonici in uso alla vittima non potrà che essere ad amplissimo raggio. Particolare rigore dovrà essere posto nella individuazione dei criteri per la selezione dei contenuti da ricercare nel caso in cui i dispositivi elettronici siano stati sequestrati ad un terzo estraneo al reato. Così come per le intercettazioni, infatti, la limitazione della sfera della riservatezza di un soggetto estraneo al reato deve sottostare a limiti di contenenza e proporzionalità ancora maggiori.

- c) Nei casi di attività di iniziativa della polizia giudiziaria, ad esempio nei casi di arresto o fermo, per l'acquisizione di dispositivi elettronici dovrà sempre essere contattato il pubblico ministero per l'adozione di un provvedimento motivato di sequestro. Nei casi di urgenza, per la immediata visione da parte della polizia giudiziaria della messaggistica contenuta nel dispositivo, potranno trovare applicazione le disposizioni di cui all'art.353 c.p.p..
- d) Si dovrà procedere sempre ad estrarre copia forense dei dispositivi in sede di esecuzione del sequestro o della perquisizione. Nei casi in cui la polizia giudiziaria non disponga di risorse adeguate per procedere alla immediata estrazione della copia forense si provvederà a nominare come ausiliario di PG uno o più tecnici informatici che procedano alla estrazione di copia in loco. Nei casi in cui l'attività risulti particolarmente complessa si potrà procedere alla estrazione di copia nei giorni immediatamente successivi, sempre nel contraddittorio con la persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro. Trattandosi di attività di acquisizione di dati informatici in sede di perquisizione o di sequestro e non di attività peritale non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.359 e 360 c.p.p., ferma restando la possibilità di svolgere con le forme di cui all'art.359 c.p.p. ulteriori e diversi approfondimenti sul contenuto della copia-mezzo che si rendano necessari sulla base di specifiche esigenze investigative. L'originale verrà restituito alla persona sottoposta a perquisizione. Ovviamente non si procederà a restituzione dell'originale nei casi in cui l'apparato informatico contenga materiale di cui è vietata la detenzione ovvero sia corpo di reato. Ad esempio, nelle indagini per detenzione di materiale pedo-pornografico in sede di perquisizione informatica la polizia giudiziaria procederà alla *preview* del contenuto degli apparati elettronici e, in caso di esito positivo, procederà al sequestro degli apparati.
- e) Successivamente si procederà a delegare alla polizia giudiziaria la estrazione e il trasferimento su una "copia-fine" dei dati rilevanti per le indagini individuati sulla base dei criteri indicati nel provvedimento di perquisizione.
- f) Dopo la acquisizione del materiale utile, la "copia mezzo" potrà essere restituita all'interessato.
- g) Qualora in considerazione della complessità dell'indagine e dei suoi possibili sviluppi, nonché del coinvolgimento di altri indagati il pubblico ministero ritenga necessario mantenere il sequestro anche della "copia-mezzo", questa dovrà essere conservata in applicazione analogica delle disposizioni in materia di intercettazioni, nella sezione documentale dell'archivio riservato.
- h) Le parti del procedimento potranno chiedere al pubblico ministero una integrazione dei criteri di ricerca sulla copia-mezzo al fine di individuare eventuali ulteriori dati rilevanti per le indagini da acquisire agli atti del procedimento (cd. copia-fine).

- i) Resta fermo il diritto dell'interessato, in applicazione analogica della disposizione di cui all'art.269 comma 2 c.p.p., di richiedere a tutela della riservatezza la distruzione della documentazione che non sia necessaria per il procedimento.

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Lo Voi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lo Voi', is positioned below the printed name.